

Venerdì 3 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo (d'ora in poi, per brevità, "[decreto correttivo](#)") recante disposizioni modificative e correttive del [d. lgs. n. 276/2003](#).

Le modifiche approvate tengono conto sia dei pareri resi dalle Commissioni lavoro di [Camera](#) e [Senato](#), sia del [parere del 1° luglio 2004](#) reso dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali.

Di seguito, illustriamo il contenuto dei 21 articoli di cui si compone il decreto correttivo, segnalando le principali novità in esso contenute.

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui si compone il decreto è, ovviamente, condizionata dai tempi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dal relativo periodo di "*vacatio legis*".

L'ampliamento delle fideiussioni (art. 1)

L'art. 1 del decreto correttivo interviene in materia di requisiti giuridici e finanziari richiesti dall'art. 5 del d. lgs. n. 276/2003, per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo ed, in particolare, amplia la categoria dei soggetti che possono rilasciare alle agenzie per il lavoro le fideiussioni a garanzia dei crediti dei lavoratori e dei crediti contributivi.

Ai sensi della lett. c), comma 2, dell'art. 5 del d. lgs. n. 276/2003, le agenzie per il lavoro (a decorrere dal terzo anno solare dal momento in cui l'esercizio dell'attività è stata autorizzata) sono, infatti, tenute alla disposizione di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro.

In merito, l'art. 1, comma 1, del decreto correttivo riconosce alle agenzie autorizzate la possibilità che le predette fideiussioni vengano rilasciate anche da parte di "intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze".

La medesima possibilità di ricorrere alle fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari è riconosciuta, dall'art. 1, comma 2, del decreto correttivo, alle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere una delle attività di cui all'art. 20, comma 3, lett. da a) ad h), del d. lgs. n. 276/2003.

Anche tali agenzie, infatti, per poter esercitare l'attività oggetto di autorizzazione, devono ottenere il rilascio, a partire dal terzo anno solare, di una fideiussione nella misura determinata dall'art. 5, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 276/2003, a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali.

L'abilitazione delle unioni dei comuni e delle comunità montane allo svolgimento dell'intermediazione (art. 2, comma 1)

L'art. 2, comma 1, del decreto correttivo sostituisce il testo dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003 che aveva abilitato allo svolgimento dell'attività di intermediazione i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

In aggiunta a tali soggetti, il decreto correttivo inserisce i comuni "associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane".

Tale novella dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003 era stata espressamente richiesta dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, con il [parere del 1° luglio 2004](#), sullo schema di decreto legislativo correttivo approvato, in via preliminare, dal Governo, per consentire l'attività di intermediazione - oltre che ai singoli comuni - anche alle loro forme associate istituzionali, ad esclusione dei consorzi.

Sempre con riferimento ai comuni, unioni di comuni, comunità montane, camere di commercio ed istituti di scuola secondaria di secondo grado, il decreto correttivo stabilisce che tali soggetti, per poter svolgere l'attività di intermediazione, devono presentare la richiesta di autorizzazione esclusivamente alla regione competente, essendo stato soppresso il riferimento che consentiva il ricorso alla procedura di autorizzazione "nazionale" di competenza del Ministero del lavoro.

Rimangono fermi i requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003 per lo svolgimento dell'attività di intermediazione: la mancanza della finalità di lucro; il rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), f), g) dell'art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 276/2003; l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

La mancata specificazione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. 276/2003

Sempre in tema di soggetti sottoposti a regimi particolari di autorizzazione, occorre dar conto che il decreto correttivo - diversamente dallo schema approvato il 6 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri - non contiene la riformulazione dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 276/2003.

Come è noto, l'art. 1, comma 2, dello schema di decreto correttivo del 6 giugno, sostituendo il comma 3 dell'art. 6, prevedeva che l'attività di intermediazione potesse essere svolta "su base nazionale o territoriale, anche attraverso propri servizi costituiti in forma societaria, dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative", oltre che dalle associazioni firmatarie di c.c.n.l. e dagli altri soggetti previsti dallo stesso comma 3.

Come previsto dalla legge delega (art. 7, comma 1, della [legge 14 febbraio 2003, n. 30.](#)) su quello schema di decreto legislativo correttivo sono state sentite le parti sociali e sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Durante l'iter parlamentare, la proposta governativa di riformulare l'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 276/2003 è stata oggetto di numerosi rilievi critici da parte di parlamentari tanto dall'opposizione quanto dalla maggioranza (cfr. sedute della XI Commissione della Camera dei deputati del [20 luglio](#), del [21 luglio](#), del [27 luglio](#), del [29 luglio](#), nonché seduta della 11a Commissione permanente del Senato del [28 luglio](#)).

Di seguito, le Commissioni hanno reso i rispettivi pareri (cfr. [parere XI Commissione Camera](#) ; [parere 11° Commissione Senato](#)) per l'approvazione definitiva del decreto correttivo.

Mentre il Senato, nell'esprimere parere favorevole, si è limitato semplicemente a sottolineare, d'accordo con la proposta governativa, l'opportunità di specificare, nel testo dell'articolato, quale fosse l'ambito delle associazioni autorizzate a svolgere l'attività di intermediazione, la XI commissione della Camera invece (cfr. osservazione n. 1° del parere) ha espressamente invitato il Governo ad effettuare una rilevazione sui risultati conseguiti in materia di collocamento, da attuarsi entro 15 mesi dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 276/2003, prima di ipotizzare ulteriori norme a favore dello svolgimento dell'intermediazione da parte delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di dover accogliere l'osservazione numero 1 della Camera e, di conseguenza, non ha dato seguito alla sua proposta iniziale ed ha espunto dal testo definitivo la modifica dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 276/2003.

La mancata modifica dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 lascia, comunque, impregiudicata, per le strutture territoriali delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori, la facoltà di svolgere l'attività di intermediazione, secondo le normative che saranno emanate in materia dalle singole regioni, come di seguito precisato.

Infatti, rimane in vigore l'art. 12 del [decreto ministeriale 23 dicembre 2003](#) che attribuisce espressamente la facoltà di richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di intermediazione, oltre che alle associazioni firmatarie di contratti collettivi, anche alle associazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro (cfr. [nota illustrativa NLRI n. 17943 del 7 aprile 2004](#)).

Anche le società partecipate dalle Associazioni aderenti al sistema Confindustria potranno svolgere l'attività di intermediazione, ma dovranno ottenere la relativa autorizzazione, alla pari degli altri operatori privati, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per l'esercizio dell'intermediazione, dall'art. 5 del d. lgs. n. 276/2003, mentre i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del d. lgs. n. 276/2003 dovranno rispettare i soli requisiti di cui alle lett. c), d), e), f), g) di cui all'art. 5, comma 1.

***Le procedure di autorizzazione di competenza delle regioni
(art. 2, comma 2)***

L'art. 2, comma 2, del decreto correttivo sostituisce il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003, stabilendo che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 del medesimo decreto (che definiscono le attività che possono essere oggetto di autorizzazione regionale e le relative procedure) vengano disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal d. lgs n. 276/2003.

Viene, inoltre, introdotto un regime transitorio in attesa delle discipline che saranno adottate dalle regioni in materia di procedure autorizzatorie. Tale regime consente sia ai soggetti già autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, in base alla disciplina previgente, sia ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 6, che non intendano richiedere l'autorizzazione a livello nazionale, di continuare a svolgere - in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro - le attività oggetto di autorizzazione, con esclusivo riferimento ad una singola regione.

Il Ministero provvederà all'iscrizione provvisoria di tali soggetti, nell'apposito Albo, subordinatamente alla verifica che l'attività sia svolta nel rispetto della normativa previgente.

In merito, in attesa dell'emanazione delle discipline regionali, Confindustria aveva proposto l'introduzione di un regime transitorio che consentisse ai soggetti che, secondo la disciplina previgente, non dovevano ottenere alcuna autorizzazione, in base a precise disposizioni ministeriali (ad es. le associazioni che gestivano banche dati), di poter chiedere una autorizzazione provvisoria al Ministero del lavoro. La proposta di Confindustria, inoltre, intendeva consentire a tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 6 che intendessero operare in ambito esclusivamente regionale, l'avvio, ex novo, dell'esercizio dell'attività di intermediazione, così da superare l'ostacolo derivante dall'attuale mancanza delle relative normative regionali.

Il decreto correttivo accoglie solo parzialmente la proposta di Confindustria.

Ed infatti, il decreto consente il rilascio dell'autorizzazione provvisoria soltanto a coloro che già operavano in precedenza, in quanto subordina il rilascio dell'autorizzazione alla verifica che l'attività sia svolta “*nel rispetto della normativa all'epoca vigente*”. Ciò significa impedire, medio tempore, l'avvio delle attività di intermediazione e di ricerca e selezione da parte di nuovi soggetti che vogliano (o possano, ad esempio, le associazioni territoriali), operare **solo** su base regionale: costoro saranno costretti ad attendere l'emanazione delle singole discipline regionali.

Il divieto di svolgimento dell'intermediazione nella forma del consorzio
(art. 2, comma 3)

L'art. 2, comma 3, del decreto correttivo introduce, dopo il comma 8 del d.lgs. n. 276/2003, il comma 8 bis, nel quale viene stabilito, per coloro che sono soggetti a regimi particolari di autorizzazione, di cui all'art. 6, il divieto di svolgimento dell'attività di intermediazione nella forma del consorzio.

Ciò in quanto l'autorizzazione viene concessa subordinatamente alla verifica dei requisiti che debbono essere posseduti, individualmente, da ciascun soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente, una volta abilitato allo svolgimento dell'attività, non potrà cedere o condividere con terzi (appunto, nella forma del consorzio), l'attività oggetto di autorizzazione.

La definizione dell'ambito territoriale dell'autorizzazione regionale
(art. 2, comma 3)

L'art. 2, comma 3, ultima parte, del decreto correttivo, con l'obiettivo di determinare l'ambito di riferimento territoriale per le autorizzazioni regionali di cui ai commi 6, 7, 8 del d. lgs. n. 276/2003, stabilisce che i soggetti autorizzati da una singola regione non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni. Tali soggetti possono, cioè, avere come clienti solo imprese con sede legale nella medesima regione ove è stata rilasciata l'autorizzazione.

Questa individuazione dell'ambito territoriale, che non ricomprende gli uffici, gli stabilimenti e tutte le sedi operative delle imprese clienti, rischia di limitare l'operatività dei soggetti autorizzati da una singola regione.

Ci riserviamo, pertanto, di riproporre la questione all'attenzione del Ministero del lavoro.

***Le clausole dei ccnl, in materia di lavoro interinale,
nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia
(art. 3)***

L'art. 3 del decreto correttivo modifica l'art. 12 del d. lgs. n. 276/2003 e sostituisce la norma ivi contenuta in precedenza con una disposizione che fa salve le vigenti clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in materia di lavoro interinale, nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia.

La disposizione precedente costituiva, peraltro, una sorta di inutile "duplicazione" della disposizione contenuta nel successivo comma 9 dello stesso art. 12 del d. lgs. n. 276/2003, attinente alla possibilità che, con un decreto, il Ministero del lavoro provveda a ridurre la misura della contribuzione dovuta ai Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di somministrazione.

***Il regime sanzionatorio
(art. 4)***

L'art. 4 del decreto correttivo modifica l'art. 18 del d. lgs. n. 276/2003, sostituendone i primi tre commi ed aggiungendo il comma 5 bis.

In sintesi, al primo comma dell'art. 18 vengono apportate le seguenti modifiche:

- viene aumentata la pena dell'ammenda (da 5 a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione) per coloro che svolgono attività di somministrazione non autorizzata;
- viene precisato che è sanzionato penalmente, nella stessa misura prevista precedentemente, "l'esercizio non autorizzato" (e non più "l'esercizio abusivo") dell'attività di intermediazione;
- viene disciplinata autonomamente l'ipotesi dell'esercizio non autorizzato dell'attività di ricerca e selezione del personale nonché quella dell'esercizio non autorizzato dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale, prevedendo per entrambe una sanzione amministrativa da 750 a 3750 euro, ridotta ad un minimo di 250 e un massimo di 1250 se non vi è scopo di lucro.

Al secondo comma dell'art. 18 viene modificata la misura dell'ammenda in capo all'utilizzatore che ricorra a soggetti non autorizzati per impiegare lavoratori in regime di somministrazione, con l'aumento da 5 a 50 euro, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Al terzo comma dell'art. 18 viene espunta, tra le condotte sanzionate in via amministrativa, la violazione del disposto dell'art. 20, comma 1 (contratto di somministrazione concluso con soggetti non autorizzati) che è sanzionata penalmente dallo stesso art. 18, primo e secondo comma.

Il comma 5 bis prevede la sanzione penale dell'ammenda di 50 euro, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, in capo sia al somministratore che all'utilizzatore che pongano in essere appalti e distacchi privi dei requisiti previsti, rispettivamente, dall'art. 29, comma 1 e dall'art. 30, comma 1. E' prevista, inoltre, la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e l'aumento dell'ammenda fino al sestuplo se vi è sfruttamento dei minori.

***La nullità del contratto di somministrazione
(art. 5)***

L'art. 5 del decreto correttivo modifica l'art. 21 del d. lgs. n. 276/2003, facendo sì che l'ipotesi della nullità del contratto di somministrazione (con conseguente imputazione di tutti i rapporti di lavoro in capo all'utilizzatore) si verifichi soltanto ove difetti del tutto la forma scritta del contratto e non anche, come in precedenza, laddove nel contratto mancasse anche uno soltanto degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), previsti dal comma 1 dello stesso art. 21.

***Il regime di solidarietà negli appalti e le sanzioni negli appalti e nei distacchi
(art. 6, 7, 9)***

L'art. 6 del decreto correttivo sostituisce l'art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003 e aggiunge i commi 3-bis e 3-ter.

In sintesi, le modifiche apportate al comma 2 sono, da un lato, l'estensione del regime della solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti temporali già previsti da detta disposizione (un anno dalla cessazione dell'appalto), anche agli appalti di opere e non più soltanto agli appalti di servizi. Dall'altro, si prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, possano dettare "diverse previsioni": pertanto i contratti collettivi nazionali di lavoro potrebbero dettare disposizioni che valgano a "sollevare" i committenti dal regime di solidarietà disciplinato dal comma 2 dell'art. 29.

Per ragioni di sistematicità, occorre subito evidenziare che con l'art. 9 del decreto correttivo si modifica l'art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003, in modo che anche la fattispecie del contratto di appalto concluso tra alienante ed acquirente, a seguito di un trasferimento di ramo d'azienda, viene riportata nell'ambito della nuova disciplina generale dell'appalto, dettata dal nuovo comma 2 dell'art. 29. Viene, così, meno la disciplina "speciale" di questa fattispecie, che era prevista nel testo originario del d. lgs. n. 276/2003 e che, in tale ipotesi, prevedeva soltanto l'applicabilità del disposto dell'art. 1676 cod. civ.. Tale modifica non sembra pienamente coerente con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. p), n.3, della legge n. 30/2003.

Come detto, l'art. 6 del decreto correttivo aggiunge un comma 3-bis all'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003: in sostanza, tale disposizione prevede che in caso di appalto stipulato in violazione del disposto dell'art. 29, comma 1, il lavoratore interessato può chiedere al giudice (alla stessa stregua della procedura già disciplinata dall'art. 27, comma 1, in caso di somministrazione irregolare) la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ha utilizzato la prestazione. In tale ipotesi si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27, in caso di somministrazione irregolare, ossia l'utilizzatore/appaltante "farà propri" tutti i pagamenti effettuati dallo "pseudoappaltatore" (sia a titolo retributivo che contributivo), nonché tutti gli atti di gestione del rapporto.

Identica disciplina è dettata dall'art. 7 del decreto correttivo in caso di distacco avvenuto in violazione del disposto dell'art. 30, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003.

Infine, come segnalato, l'art. 6 del decreto correttivo aggiunge un comma 3-ter all'art. 29, disponendo che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19 (ossia le sanzioni penali ed

amministrative applicabili in caso di appalto irregolare), le nuove disposizioni che disciplinano il regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore (ex art. 29, comma 2) non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Norme in materia di consorzi di società cooperative
(art. 8)

L'art. 8 del decreto correttivo ha sostituito l'art. 31, comma 2 del d. lgs. n. 276/2003.

Nel comma 2, così come modificato, non si fa più riferimento ai "consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperative", ma soltanto ai "consorzi di società cooperative".

Da ciò discende che solo i consorzi di cooperative (e non tutti i consorzi) avranno la facoltà di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti per conto dei soggetti consorziati o di delegarne l'esecuzione ad una società consorziata.

Del tutto nuova è la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma che si limita a prevedere che i servizi di cui all'art. 1 della l. n. 12/1979 possano "essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro", anche se dipendenti dai consorzi stessi.

Norme in materia di lavoro intermittente
(art. 10)

L'art. 10 del decreto correttivo sostituisce il testo dell'art. 34, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003.

Il nuovo testo contiene due novità.

Da un lato, viene cancellata la seconda parte del primo comma del testo previgente, che costituiva una sorta di "duplicazione" della disposizione contenuta nel successivo art. 40.

D'altro lato, viene previsto che i casi di lavoro intermittente, di cui all'art. 37 del d. lgs. n. 276/2003 (ad es.: prestazioni da rendersi nel fine settimana), costituiscono una vera e propria terza ipotesi di lavoro intermittente, distinta, autonoma e aggiuntiva rispetto a quelle che potranno essere previste dalla contrattazione collettiva ovvero a quella prevista dall'art. 34, comma 2.

Le sanzioni in materia di contratti di apprendistato e di inserimento
(art. 11 e 12)

Con le due disposizioni in esame si interviene sulle sanzioni previste nel d. lgs. n. 276/2003 sia in caso di inadempimento della formazione dovuta all'apprendista, che sia addebitabile al solo datore di lavoro (cfr.art.53), sia nel caso di gravi inadempienze, sempre addebitabili al solo datore di lavoro, nella realizzazione del progetto individuale di inserimento (cfr. art.55).

Le modifiche chiariscono, anzitutto, l'esatta portata della sanzione, che nella precedente formulazione poteva ingenerare equivoci: l'attuale formulazione rende evidente che la sanzione è commisurata alla differenza tra la contribuzione versata e quella che sarebbe stata dovuta con riferimento al livello di inquadramento spettante, in linea teorica, al lavoratore al termine del periodo di apprendistato o del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento.

In secondo luogo, viene precisato opportunamente - così come già aveva sostenuto Confindustria - che questa sanzione “assorbe” ogni altra sanzione dovuta per omessa contribuzione.

***La menzione del Regolamento Ce n. 2204/2002
(art. 13)***

L'art. 13 del decreto correttivo modifica l'art. 59 del d. lgs. n. 276/2003 in materia di contratti di inserimento.

In particolare, al comma 3, viene aggiunta una esplicita citazione del [Regolamento CE n. 2204/2002](#) della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato in favore dell'occupazione.

La modifica si è resa necessaria in adempimento delle norme comunitarie.

Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera b), del Regolamento comunitario, subordina, tra l'altro, la legittimità dell'aiuto anche al rispetto del requisito formale del “riferimento esplicito”, nella legislazione nazionale, del Regolamento stesso, imponendo la citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.

***La disciplina transitoria e gli sgravi contributivi per i c.f.l.
(art. 14)***

Con tale disposizione viene introdotta una disciplina transitoria per i contratti di formazione e lavoro, destinati ad essere attivati, in futuro, soltanto nella pubblica amministrazione (cfr. art. 86, comma 9, seconda parte, del d. lgs. n. 276/2003).

E così, in primo luogo, viene riconosciuta e confermata, come sempre sostenuto da Confindustria, la piena validità ed efficacia, sul piano civilistico, dei contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003, in seguito a progetti approvati entro il giorno precedente, ai quali si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 276/2003, così come già previsto dall'accordo interconfederale 13 novembre 2003 (cfr. [news ASWRU del 13 novembre 2003](#))

Il comma 1 dell'art. 14 del decreto correttivo consente di stipulare detti contratti fino alla data del 31 ottobre 2004. Nel fissare tale data, il legislatore delegato ha tenuto conto della prassi operativa che ha, generalmente, indicato in dodici mesi la validità dell'approvazione dei progetti rilasciata dalle competenti commissioni pubbliche (ad esempio, dalla Commissione Centrale per l'impiego – cfr. [circolare Ministero del lavoro del 17 febbraio 1997, n. 20/97](#)). Dunque, la disposizione in esame non fa altro che consentire di procedere alla stipula di contratti di formazione e lavoro, che siano stati programmati in progetti approvati in quelle sedi entro il 23 ottobre 2003, entro i dodici mesi successivi.

Occorre, però, ricordare che, in base all'Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988 (cfr. punto n. 5), le assunzioni programmate nei progetti per i quali era stata espletata la procedura di verifica di conformità disciplinata dall'accordo medesimo, andavano effettuate entro 9 mesi.

Onde, le imprese associate che si siano avvalse della detta procedura per la verifica di conformità entro il 23 ottobre 2003, avrebbero dovuto procedere alle relative assunzioni nei nove mesi successivi, non potendosi avvalere del termine più lungo di dodici mesi, applicabile da chi ha ottenuto la verifica di conformità del progetto dalle competenti commissioni pubbliche.

L'altra disposizione di rilievo, contenuta nell'art. 14, è il riconoscimento dei benefici economici previsti dalla disciplina previgente il 24 ottobre 2003 (cioè il particolare regime contributivo), ma ciò entro un limite numerico massimo di contratti (16.000) e secondo una determinata procedura di autorizzazione.

Detta procedura comporta che i datori di lavoro debbano presentare all'INPS, entro 30 giorni dalla stipula, una domanda contenente il numero dei c.f.l. stipulati e le relative autorizzazioni: per i c.f.l. già stipulati, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'INPS riconoscerà i benefici contributivi entro la data del 30 novembre 2004, ma dovrà tener conto del suddetto limite numerico massimo e, comunque, dovrà assegnare la priorità in base alla data di stipula del cfl.

Peraltro, viene attribuita prevalenza assoluta ai c.f.l. stipulati nell'ambito di contratti d'area o di patti territoriali.

***Norme in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e di lavoro a progetto
(art. 15 e 20, comma 1)***

L'art. 15 del decreto correttivo sostituisce il testo dell'art. 68 del d. lgs. n. 276/2003.

La nuova formulazione dell'art. 68 consente che, in sede di certificazione di un contratto di lavoro a progetto, i diritti derivanti da rapporti di lavoro che fossero già in essere tra le stesse parti, possano formare oggetto di rinunzie o transazioni secondo lo schema dell'art. 2113 cod. civ..

La precedente formulazione dell'art. 68 aveva suscitato vari problemi sul piano interpretativo, ma la riformulazione dell'art. 68, contenuta nel decreto correttivo, è pienamente coerente con l'interpretazione che Confindustria aveva già prospettato nella nota illustrativa del 17 ottobre 2003. Sempre in tema di lavoro a progetto, l'art. 20, comma 1, del decreto correttivo modifica il testo della norma transitoria di cui all'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003.

La nuova disposizione pone un limite temporale (fissato al 24 ottobre 2005, ossia a due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 276/2003) alla facoltà attribuita agli accordi sindacali aziendali di prorogare la durata delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 276/2003. La formulazione precedente, infatti, non contenendo alcun limite temporale, poteva legittimare proroghe di durata tale da sconfinare nell'abuso del diritto.

***L'ampliamento dell'ambito della certificazione dei contratti
(art. 18)***

L'art. 18 del decreto correttivo introduce una novità in materia di certificazione dei contratti di lavoro.

In particolare, viene sostituito l'art. 75 del d. lgs. n. 276/2003, ampliando l'ambito di applicazione della procedura di certificazione.

Infatti, mentre il testo precedente individuava puntualmente i contratti “certificabili” (intermittente, ripartito, a tempo parziale, a progetto, di associazione in partecipazione), il testo attuale estende la certificazione a tutti i tipi di contratto di lavoro. Onde sarà, ad esempio, “certificabile” anche il contratto a termine.

***L’abrogazione del divieto di adibizione a lavori di manovalanza
e di produzione di serie per gli apprendisti
(art. 19)***

L’art. 19 del decreto correttivo sostituisce l’art. 85, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 276/2003. Dopo l’abrogazione dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 3, della legge n. 25/1955, in materia, rispettivamente, di preventiva autorizzazione della Dpl e di assunzione dell’apprendista, viene ora abrogato anche l’articolo 11, lettera l), della medesima l. n. 25/1955 che vieta di adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione di serie. L’abrogazione di tale previsione, proposta da Confindustria, è positiva in quanto elimina una norma che, in concreto, limitava fortemente il ricorso all’apprendistato nell’industria.

***Norme per il settore edile
(art. 20, commi 2 e 3)***

L’art. 20, commi 2 e 3, del decreto correttivo ha dettato nuove disposizioni in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri edili. E così, innanzitutto, è stato chiarito (con la sostituzione del contenuto della lettera b-ter) dell’art. 86, comma 10, lettera b), del d. lgs. n. 276/2003), il significato del disposto dell’ art. 3, comma 8, del d. lgs. n. 494/1996, stabilendo che la certificazione di regolarità contributiva va presentata prima dell’inizio dei lavori e non all’atto della presentazione della denuncia di inizio di attività ovvero del permesso di costruire. In assenza di tale certificazione, si dispone la sospensione del titolo abitativo. Inoltre (con l’aggiunta di un comma 10 bis all’art. 86 del d. lgs. n. 276/2003) è stato disposto che la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 9 bis, comma 2, del d.l. n. 510/1996, convertito dalla l n. 608/1996 (in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro), nel settore edile, dovrà essere inviata il giorno antecedente la data di instaurazione del rapporto. Tale disposizione non si applica immediatamente, ma entrerà in vigore contestualmente all’entrata in vigore dei nuovi obblighi di comunicazione, previsti dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e non ancora vigenti, non essendo stato ancora emanato il decreto previsto al comma 7 del medesimo art. 4 bis. Infine, con l’aggiunta di un comma 10 ter all’art. 86 del d. lgs. n. 276/2003, è stato disposto che la violazione degli obblighi previsti nel nuovo comma 10 bis, si applicano le sanzioni di cui all’art. 19, comma 3 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).

***Norme in materia di rappresentanza del Ministero del lavoro
(art. 21)***

L'art. 21 prevede che nei giudizi instaurati ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 276/03 - cioè sia nel caso di ricorso giurisdizionale (comma 1) che di ricorso amministrativo (comma 5) - nei confronti dell'atto di certificazione, la difesa e la rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete, "nell'ambito delle attività istituzionali dell'Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato", ai dirigenti (o ai funzionari da essi delegati) delle Direzioni provinciali del lavoro a cui sia stata conferito il potere di rappresentanza nei giudizi di opposizione ex artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981. La disposizione mira soltanto a garantire l'effettiva rappresentanza del Ministero nei detti giudizi laddove, altrimenti, si sarebbe dovuto avvalere dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato che, però, dati i suoi limiti di organico, non potrebbe far fronte a tali incarichi.